



Comune di Gagliano Aterno
(Provincia dell'Aquila)

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23	Reg	Validazione piano Economico Finanziario ed approvazione tariffe TARI2021
30/06/2021		

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno**
alle ore **15.40** si è riunito il Consiglio Comunale presso la sede Municipale con la presenza in sede del Sindaco dott. Santilli Luca ed in collegamento da remoto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e dalla determinazione Sindacale del 20/03/2020, come di sotto indicato

Alla seduta in prima convocazione in seduta ordinaria, risultano all'appello nominale:

SINDACO - PRESIDENTE				Presente	Assente
Santilli Luca				X	
CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Di Braccio Mario Antonio	X		Casale Enrico		X
Vacca Alessio	X		Baldassarre Simona		X
Corsini Michela	X		Cololla Edoardo		X
Bianchi Alfio	X				
Barbati Dino	X				
Munteanu Georgiana Marina		X			
Quaglia Tiziana	X				
Assegnati n. 11	Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:			Presenti. n	7
In carica n. 11				Assenti n.	4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Santilli dott. Luca** nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa, in presenza, il Segretario **Cesidio Presutti** comunale Dott.
- La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, Si dà atto come è presente, da remoto, il Vicesindaco Di Felice Maria Antonietta.

Si da atto come è presente il consigliere Munteanu Georgiana Marina; sono presenti 8 consiglieri.
Prende la parola il Sindaco che illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TAR);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del modello tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio o di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga ..." (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (Al. A delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di serietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmesse ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di GAGLIANO ATERNO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 37.264,00 al netto dell'iva;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale e dell'applicazione dei fattori di sharing, lo stesso ammonta complessivamente ad € 53.148,54;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che con determinazione n. 82 del 30/06/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica si è verificato ed attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le "... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* ..." nelle quali viene dato atto che "... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)*...";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL è precisato che "... *per utilizzato il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF)* ...";

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "*La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018-2021)*, del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento¹, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

¹ Vedi art. 4, Appendice 2 – Schema tipo della relazione di accompagnamento - punto 4.7 "Scelta degli ulteriori parametri";

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)
- $b(1 + \omega_a)$: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)
- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)
- (X_a): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; (Vedi art. 4.3 MTR)
- (QL_a): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- (PG_a): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
- coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)^2$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma_1\alpha + \gamma_2\alpha + \gamma_3$ (Vedi art. 16 MTR), dove
 - $Y_{1,a}$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
 - $Y_{2,a}$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
 - $Y_{3,a}$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651⁴ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relative ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti. Nello more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni e decorrere dal 2014 o fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai

⁴ Il coefficiente di gradualità (art. 16.4 e Tabella - art. 16.5, art.16.6 MTR) è determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark riferimento pari:

- a) nel caso di PEF per singolo comune,
 - 1) al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, per le Regioni a statuto ordinario;
- 2) costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale o le Province autonome di Trento e Bolzano;
- b) nel caso di PEF pluricomunale o per ambito,
 - 1) l'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo;
 - 2) costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale o le Province autonome di Trento e Bolzano

⁵ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è⁴ esternalizzato a COGESA AMBIENTE S.p.A.;

□ Visto il Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, adeguato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 110/8 in data 02/07/2018, in quanto, con Sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale, è stato abrogato l'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2018, n. 5 "Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR);

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di GAGLIANO ATERNO è complessivamente pari ad € 41.910,67 (RIFFERIMENTO ANNO 2019);

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta SUPERIORE all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visto l'articolo del Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n° 11 del 06.09.2014, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni/riduzioni/esenzioni:

- a) agevolazioni di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale i musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente o modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

⁴ barrare l'opzione che interessa.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni/riduzioni/esenzioni:

- o PER UTENZE NON DOMESTICHE LA CUI ATTIVITA' RISULTA SOSPESA O RIDOTTA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19: 50% QUOTA VARIABILE;

il cui costo di € 1.578,00

viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nei capitoli del bilancio di previsione finanziario 2021, anche in relazione al Decreto Legge denominato Sostegni-bis con il quale è stato istituito un fondo con dotazione di 800 milioni di euro da destinare alle riduzioni/agevolazioni/esenzioni per le Utenze non Domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività ;

- o PER UTENZE LE DOMESTICHE CHE PRATICANO L'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO 20% SIA SULLA QUOTA FISSA CHE VARIABILE;

il cui costo di € 3.183,00

viene ripartito sulla Contribuenza;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 53.148,54, così ripartiti⁵ in relazione ai sensi del comma 3.3 capoverso b) "La quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso di cui al comma 2.3"

COSTI FISSI € 23.451,49

COSTI VARIABILI € 29.697,05

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA⁶, come precisato nella Nota di approfondimento IFFI del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computato per l'anno 2020 **RISULTA CONFORME**⁷ ai limiti di cui all'art.
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica o ente locale dove, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

⁵ Solo nel caso in cui il Comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

⁶ Art. 6, comma 6: "... fino all'approvazione da parte dell'Autorità [...], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente ..."

⁷ In tale seconda ipotesi occorre procedere ad uno spostamento dell'importo X tra costi variabili e costi fissi e viceversa

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri PRODUZIONE TEORICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, per cui:

95,79% a carico delle utenze domestiche;

4,21% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di AKERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR⁹, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a € 53.864,85, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a € 53.275,07;
- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 298/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui

⁹ L'art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula:

all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Visto il D.L. rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 che prevede il rinvio per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo per l'anno in corso, possono essere deliberato dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall'art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni").

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta o smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del decreto legislativo 267/2000

Presenti e votanti n 8 consiglieri

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA:
 - a) **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,45;
 - b) **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di **ω_a** pari a 0,54;
 - c) **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a congruaglio: valore pari a 1;
 - d) **(X_a)** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10;
 - e) **(QL_a)** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00;
 - f) **(PG_a)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici o/o operativi): valore pari a 0,00;

Tasso di inflazione programmata – coefficiente X_a (coefficiente di recupero di produttività) + coefficiente QL_a (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) + coefficiente PG_a (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici o/o operativi): TOTALE


g) coefficiente di gradualità $(1 - \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ dove:

- **$\gamma1\alpha$** - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,40
 - **$\gamma2\alpha$** Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,15
 - **$\gamma3\alpha$** Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,15
- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente
 - 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla **Tabella** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella** relativa alle utenze non domestiche;
 - 4) di quantificare in € 53.148,54 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (di cui al punto sub 2) del deliberato;
 - 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 - 6) di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni/riduzioni/esenzioni:
 - a) PER UTENZE NON DOMESTICHE LA CUI ATTIVITA' RISULTA SOSPESA O RIDOTTA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19: 50% QUOTA VARIABILE;
il cui costo di € 1.578,00
viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nei capitoli del bilancio di previsione finanziario 2021, anche in relazione al Decreto Legge denominato Sostegni-bis con il quale è stato istituito un fondo con dotazione di 600 milioni di euro da destinare alle riduzioni/agevolazioni/esenzioni per le Utenze non Domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività ;
 - b) PER UTENZE I.E. DOMESTICHE CHE PRATICANO L'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO 20% SIA SULLA QUOTA FISSA CHE VARIABILE;
il cui costo di € 3.183,00
viene ripartito sulle Contribuzioni;
- 7) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

In fine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, presenti e votanti n. 8 consiglieri stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesidio Presutti



IL PRESIDENTE
Santilli dott. Luca

Per il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - art. 49 T.U. F.L.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Tiziana Di Pietrucci



Per il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria - art. 49 T.U. F.L.:


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Tiziana Di Pietrucci



N.224 Reg.

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 32 comma 1 legge n. 69/2009).

Dalla Residenza comunale, li 05-08-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesidio Presutti

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti in oggetto,

- che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva in data perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal al consecutivi

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

$$TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)$$

costi Fissi UD al lordo dell'Iva 23.561,23

costi Fissi UD al lordo dell'Iva = Tariffa parte fissa TFd al lordo dell'Iva =

23.561,23

$$Quf = Ctutf / \text{Som.}(n)Stot(n) * Ka(n)$$

Quf = 0,63616

N. occ.	Sup(n)	ka	Som. (n) Stot(n) * Ka(n)	TFd(n,S)	€ / mq
1	3.049,00	0,75	2286,75	1454,74	0,47712
2	2.680,00	0,88	2358,40	1500,32	0,55982
3	29.900,00	1,00	29900,00	19021,19	0,63616
4	1.974,00	1,08	2131,92	1356,24	0,68705
5	205,00	1,11	227,55	144,76	0,70614
6	120,00	1,10	132,00	83,97	0,69978
TOTALE NETTO			37036,62	23561,23	
IVA					
TOTALE LORDO RICAVI				23561,23	
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)				23561,23	
DIFFERENZA COSTI - RICAVI				0,00	

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

$$TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

$$Qapf = (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)$$

costi Fissi UND al lordo dell'Iva = Tariffa parte fissa TFnd al **1.295,01**

$$Ctapf = 1295,01$$

$$Qapf = 0,99561$$

TIPO AT	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KC	m.ap Stot(ap) * K	TFnd (ap)	€ / mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,52	0,00	-	0,51772
2	Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,74	0,00	-	0,73675
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,75	0,00	-	0,74671
4	Esposizioni, autosaloni	1,00	100,00	0,52	52,00	51,77	0,51772
5	Alberghi con ristorante	0,00	0,00	1,55	0,00	-	1,54320
6	Alberghi senza ristorante	9,00	539,00	0,99	533,61	531,27	0,98565
7	Case di cura e riposo	0,00	0,00	1,20	0,00	-	1,19473
8	Uffici, agenzie, studi professionali	4,00	165,00	1,05	173,25	172,49	0,69693
9	Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,63	0,00	-	0,62723
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e	0,00	0,00	1,16	0,00	-	0,76994
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	1,52	0,00	-	1,51333
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro	2,00	206,00	1,06	218,36	217,40	1,05535
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	1,45	0,00	-	1,44363
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,86	0,00	-	0,85622
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	110,00	0,95	104,50	104,04	0,94583
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,00	0,00	5,54	0,00	-	2,75784
17	Bar, caffè, pasticceria	1,00	50,00	4,38	219,00	218,04	2,18039
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,57	0,00	-	0,56750
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	3,02	0,00	-	3,00674
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,34	0,00	-	0,33851
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	1,75	0,00	-	1,74232
TOTALE NETTO					1300,72	1.295,01	
IVA							
						1.295,01	
						1.295,01	
						0,00	

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

$$Quv = Qtot / \text{Somm.}(n) N(n) * Kb(n)$$

costi Variabili UD al lordo dell'Iva
rifiuti prodotti UD

costi Variabili UD al lordo dell'Iva	29.836,02
rifiuti prodotti UD	76.399,36
costi Variabili UD al lordo dell'Iva = Tariffa parte variabile TvD al lordo dell'Iva =	29.836,02

Cu = **0,39053**

Quv = **152,06879**

N. occ.	N Utenze	KB	N(n) * Kb(n)	TVd 1 ut.	TVd tot (n)	€ / Abitante
1	5	0,7	3,5	41,57088	207,85	41,57
2	23	1,4	32,2	83,14176	1912,26	83,14
3	235	1,8	423	106,8966	25120,69	106,90
4	17	2,2	37,4	130,6513	2221,07	130,65
5	1	2,9	2,9	172,2222	172,22	172,22
6	1	3,4	3,4	201,9157	201,92	201,92
Totale utenze t		282	502,4			

TOTALE NETTO	29836,02
IVA	
TOTALE LORDO	29836,02
COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)	29836,02
DIFFERENZA	0,00

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

$TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$

costi Variabili UND al lordo dell'Iva

1.639,89

rifiuti prodotti UND

11.438,64

costi Variabili UND al lordo dell'Iva = Tariffa parte Variabile TVnd al lordo dell'Iva =

1.639,89

Cu = 0,14336

TIPO ATTIVITA'	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KD	TVnd	€ / mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	4,55	-	0,65231
2	Campeggi, distributori carburanti	-	-	6,50	-	0,93187
3	Stabilimenti balneari	-	-	6,64	-	0,95194
4	Esposizioni, autosaloni	1,00	100,00	4,55	65,23	0,65231
5	Alberghi con ristorante	-	-	13,64	-	1,95549
6	Alberghi senza ristorante	9,00	539,00	8,70	672,28	1,24727
7	Case di cura e riposo	-	-	10,54	-	1,51106
8	Uffici, agenzie, studi professionali	4,00	165,00	9,26	219,05	0,88504
9	Banche ed istituti di credito	-	-	5,51	-	0,78994
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	10,21	-	0,97583
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-	-	13,34	-	1,91248
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,00	206,00	9,34	275,84	0,89268
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	12,75	-	1,82790
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	7,53	-	1,07953
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	110,00	8,34	131,52	0,79711
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	-	-	48,74	-	3,49379
17	Bar, caffè, pasticceria	1,00	50,00	38,50	275,98	2,75977
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	5,00	-	0,71682
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	26,55	-	3,80633
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-	-	3,00	-	0,43009
21	Discoteche, night club	-	-	15,43	-	2,21211
TOTALE NETTO					1639,89	
IVA						
					1639,89	-
					1639,89	
					0,00	

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	6.544	-	6.544
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	1.805	-	1.805
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	9.771	-	9.771
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	14.120	-	14.120
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	3.946	-	3.946
Fattore di Sharing b	E	0,6	0,6	0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	2.368	-	2.368
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	1.657	-	1.657
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	1.392	-	1.392
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	- 3.708	-	3.708
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,4	0,4	0,4
Numero di rate r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	- 1.483	-	1.483
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		2.700	2.700
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	26.997	2.700	29.697
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	-	3.078	3.078
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	4.757	4.757
Costi generali di gestione CGG	G	2.835	3.180	6.015
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	884	884
Altri costi CO_{AL}	G	-	-	-
Costi comuni CC	C	2.835	8.822	11.657
Ammortamenti Amm	G	1.681	-	1.681
Accantonamenti Acc	G	1.836	2.490	4.326
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	1.836	2.490	4.326
- di cui per crediti	G	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	384	-	384
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	45	-	45
Costi d'uso del capitale CK	C	3.946	2.490	6.436
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	3.642	-	3.642
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0	0	0
Numero di rate r	C	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	1.457	-	1.457

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E

	824	824
8.238	15.214	23.451
-	-	-
35.235	17.913	53.149
-	-	-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E
Numero di rate r'	E
Rata annuale $RCND_{TV} = RCND_{TV}/r'$	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C

-	-	-
-	-	-
0	0	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
0	0	
26.997	2.700	29.697
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
8.238	15.214	23.451
35.235	17.913	53.149

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G
q_{0-2} kg	G
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

	7637%
	87828
	0
	0
	0

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C

-0,38	-0,38	-0,38
-0,2	-0,2	-0,2
-0,02	-0,02	-0,02
-0,6	-0,6	-0,6
0,4	0,4	0,4

Verifica del limite di crescita

rpi_o	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,6%
$(1+\rho)$	C			1,016
ΣT_o	C			53.149
ΣTV_{o-1}	E			31.427
ΣTF_{o-1}	E			21.010
ΣT_{o-1}	C			52.436
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$	C			1,0136
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			53.149
delta ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			29.697
Riclassifica TF_a	E			23.451
Attività esterne Ciclo integrato RU	G		-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C		-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C		-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C		-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIIF (relativa a RCND _{TV})	C		-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C		-	-	-